REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 243/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Michele Oricchio Presidente

Rossella Cassaneti Giudice

Alessandra Molina Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **74556 R.G.**, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti di **NESTA Luigino,** nato il 13.05.1976 ad OLIVETO CITRA e residente in Avellino alla via LORENZO DE CONCILIJ, 76 (NSTLGN76E13G039G), rapp.to e difeso dall'Avv. Renato De Lorenzo e dall'Avv. Patrizia Kivel Mazuy con la quale ha eletto domicilio in Napoli alla via Schipa, 34 (**patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it**).

VISTI l'atto di citazione, gli altri atti e documenti di causa;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del 17 aprile 2025, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sono presenti il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Gaetano Gigliano, nonché l'Avv. Renato De Lorenzo e l'Avv. Patrizia Kivel Mazuy per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura citava in giudizio Nesta Luigino, dipendente del Comune di Avellino, per sentirlo condannare al pagamento in favore del Comune della complessiva somma di € 48.347,12, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, in relazione agli addebiti descritti e contestati nel predetto atto.

1.1 La suddetta ipotesi di danno era stata portata a conoscenza della Procura da una segnalazione del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, che inoltrava gli atti del fascicolo e la sentenza n. 73/2023, passata in giudicato, con la quale veniva respinta l'impugnazione del licenziamento per giusta causa, irrogato dal Comune di Avellino nei confronti del Nesta all'esito di un procedimento disciplinare.

Dall'attività istruttoria condotta dalla Procura al riguardo, dalla Relazione resa dal comune e dalla suddetta sentenza emessa dal Giudice del lavoro, che aveva definito i fatti oggetto di accertamento, emergeva un'evidente responsabilità amministrativa a carico del Nesta, che veniva ricostruita puntualmente nell'atto di citazione.

Più in particolare, esponeva la Procura che il Nesta, in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, per essere dipendente del Comune di Avellino, aveva volontariamente prodotto pregiudizi al Comune, in quanto era stato assente dal lavoro per 660 ore (dal 10/11/2014 all'08/04/2015) per recuperare il presunto lavoro straordinario precedentemente prestato – mai autorizzato – per 110 giorni (dall'1/08/2013 all'08/11/2014). A ciò si aggiungeva il

volontario e non autorizzato uso dell'auto di servizio e quindi il conseguente ed inevitabile spreco di benzina ai danni della P.A. Gli atti raccolti avrebbero dimostrato, quindi, una condotta volontaria del Nesta tesa ad ottenere vantaggi impropri ai danni della P.A. (danni erariali diretti) con spregio e, anzi, volontaria assunzione del rischio di ogni conseguenza in termini di disservizio per la P.A. (danno erariale da disservizio).

La suddetta condotta dolosa avrebbe prodotto un danno erariale diretto (€ 30.619,51) ed un danno erariale da disservizio (€ 17.727,61), per un danno totale di € 48.347,12.

Più nello specifico, secondo la prospettazione attorea per la quantificazione del danno erariale da disservizio, pari ad € 17.727,61, andrebbe considerato il tempo impiegato dal Dirigente per attività accertative dei fatti contestati, stimato in almeno 10 giorni lavorativi, pari ad € 7.022,52 (comprensivi del rateo TFR); il tempo impiegato dal Segretario Generale e dal funzionario responsabile Risorse Umane per l'instaurazione, l'istruttoria e la definizione del complesso procedimento disciplinare pari ad almeno 10 giorni lavorativi ciascuno, pari, rispettivamente, ad € 7.402,36 (comprensivi del rateo TFR) e ad € 3.302,73 (comprensivi del rateo TFR).

Il danno erariale diretto veniva invece quantificato considerando una somma equivalente al mancato lavoro reso dal convenuto dal 10.11.2014 al 08/4/2015 pari ad € 21.173,88 (comprensivo di quota

TFR) più interessi legali maturati su tale somma pari ad € 2.188,96, per un totale di € 23.362,84, una somma equivalente al costo della benzina e del pedaggio per raggiungere le mete per i corsi di formazione, per un totale di € 4.547,67 e km 6.952,66; una somma equivalente al costo della benzina relativo al consumo dell'auto Alfa tg AY492AB per km 18.000 dal settembre 2013 a ottobre 2014, meno i km 6.952,66 di cui sopra, per totale km 11.047,34 pari ad € 2.709,00.

La Procura evidenziava come la sentenza del Tribunale di Avellino avrebbe accertato la esclusiva responsabilità del Nesta per i fatti contestati, costituenti una giusta causa di licenziamento per le condotte dolose del dipendente. Il passaggio in giudicato della sentenza accertando una giusta causa di licenziamento non sarebbe più contestabile con riguardo all'esistenza dei fatti storici accertati.

La procura notificava al convenuto l'invito a dedurre, ma le deduzioni difensive presentate e l'audizione svolta non venivano ritenuti idonei a superare gli addebiti di responsabilità mossi con l'atto introduttivo.

2.Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 27 marzo 2025 si costituiva il Nesta chiedendo di dichiarare ed accertare la prescrizione dell'azione di responsabilità; in ogni caso rigettare la richiesta di risarcimento per danno erariale; in subordine applicare il potere riduttivo scorporando il vantaggio patrimoniale che l'amministrazione aveva conseguito per la trasferta utilizzata dal Comandante della Polizia Municipale, in via gradata, applicare il potere riduttivo stante la sua responsabilità parziaria e conseguente corresponsabilità

dell'Amministrazione e dei relativi Dirigenti degli Uffici per non aver controllato l'attività posta in essere palesemente e per culpa in vigilando. Con vittoria delle spese di giudizio.

Più in particolare eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità per danno erariale, richiamando l'articolo 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, secondo cui il *dies a quo* della prescrizione dell'azione di responsabilità decorre dal verificarsi del fatto dannoso o dalla sua scoperta (e non dalla sentenza).

Pertanto, la decorrenza di detto termine dovrebbe essere ancorata al perfezionamento della fattispecie dannosa, comprendente sia l'azione illecita sia l'effetto lesivo della stessa.

Sul punto rilevava altresì che le condotte erano risalenti a prima del 2015 e che da allora non vi era stato alcun atto di costituzione in mora da parte dell'amministrazione, come dichiarato dalla stessa nel provvedimento prot 0046257/2024.

Nello specifico con riguardo alle singole poste di danno, quanto alla posta relativa al mancato lavoro, eccepiva la prescrizione decorrente dal 2014/2015 o in subordine, dal momento in cui l'amministrazione si era resa conto dell'asserito illegittimo esborso che aveva condotto al licenziamento disposto nel 2018.

Quanto alla prescrizione della posta di danno relativa ai costi della benzina, precisava che l'intera richiesta di rimborso, verificata e controllata dall'amministrazione, era relativa a spese verificatesi oltre dieci anni prima, evidenziando altresì che la funzione svolta era

prevalentemente quella di accompagnamento, su ordine di servizio, del Comandante della Polizia Municipale.

Tali considerazioni troverebbero espressa conferma nella richiesta di archiviazione del PM penale nel procedimento n. 2121/2018.

In ogni caso, il termine di decorrenza della prescrizione non potrebbe andare oltre la conclusione del procedimento disciplinare, momento nel quale l'Amministrazione aveva avuto piena contezza dei fatti e delle sue condotte, tanto da irrogargli il licenziamento in data 22.06.2018.

Pertanto, il danno, già antecedentemente prescritto, alla data di conclusione del procedimento disciplinare risultava inequivocabilmente conosciuto e verificatosi.

Quanto al richiamo del Requirente agli artt. 2943 e 2945, comma 2 c.c., evidenziava che l'oggetto della controversia dinanzi al giudice del lavoro non era la pretesa risarcitoria, ma il licenziamento sicchè l'art 2943 cc, che interrompe i termini di decorrenza della prescrizione, troverebbe applicazione laddove fosse pendente un giudizio avente ad oggetto la identica pretesa (pretesa risarcitoria) e non certo nel caso in esame.

Quanto alla possibile interruzione del termine di prescrizione in virtù della domanda proposta nel corso del giudizio, eccepiva che mai l'Amministrazione, in via incidentale, nel giudizio sul licenziamento aveva richiesto la restituzione delle somme o il risarcimento del danno patito.

Quest'ultima, invero, avrebbe dovuto trasmettere immediatamente gli atti relativi al provvedimento di licenziamento per giusta causa alla Corte dei Conti o compiere atti interruttivi della prescrizione ex art. 66 D. lgs 174/2016, ma nulla era stato fatto in proposito.

Nel merito, eccepiva l'insussistenza del danno erariale da disservizio in quanto l'evento dannoso si era verificato anche e soprattutto in conseguenza dell'omessa e tempestiva attività di controllo, che, se correttamente esercitata, avrebbe certamente impedito il verificarsi del disservizio e del danno conseguente.

Sottolineava, inoltre, che le voci relative al danno erariale derivante dal disservizio, in particolare il tempo impiegato dal Dirigente della PM per accertare i fatti contestati, rientrerebbero a pieno titolo nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio, di competenza dei relativi uffici.

In riferimento alla posta di danno da mancato lavoro precisava di essere stato assente durante tale periodo per compensare il lavoro straordinario svolto e di averne dato comunicazione al suo superiore, il quale non aveva mai sollevato alcuna contestazione, ingenerando così in lui un legittimo affidamento.

Precisava che le ore di straordinario svolte erano state impiegate per seguire dei corsi di formazione e avrebbero dovuto essere considerate quindi a tutti gli effetti come lavorative.

In relazione al danno diretto per il costo della benzina e il pedaggio per raggiungere le mete per i corsi di formazione precisava di avervi

partecipato personalmente o per accompagnare il suo superiore, dal quale la frequentazione ai corsi sarebbe stata espressamente autorizzata.

Eccepiva l'insussistenza del danno erariale in riferimento alla posta di danno relativa al costo benzina per il consumo dell'auto ALFA AY492AB per km 18.000 da settembre a ottobre 2014. Rappresentava al riguardo che era sempre stata utilizzata non per scopi extraistituzionali o personali, contrariamente a quanto asserito dalla Procura nell'atto di citazione.

Eccepiva altresì l'assenza di dolo del quale non sarebbe stata fornita alcuna prova dal requirente nel giudizio contabile. Egli non aveva agito con dolo, ma al limite con colpa lieve, in quanto alcuna volontarietà sarebbe da individuare nel comportamento posto in essere con riguardo alle poste di danno evidenziate dalla procura.

Rilevava infine come il presunto danno erariale coinvolgerebbe altri soggetti titolari del potere di controllo e vigilanza, che non avrebbero espletato la propria attività, non procedendo tempestivamente a denunciare i suddetti fatti illeciti alla Corte dei conti, con conseguente prescrizione dell'esercizio dell'azione di responsabilità. Richiamava al riguardo l'articolo 1, comma 3, della legge 20 del 1994, nonché l'articolo 52 del decreto legislativo n. 174 del 2016. Riteneva pertanto che l'azione sarebbe al più proponibile nei confronti di coloro i quali avrebbero dovuto denunciare tempestivamente alla Corte dei conti i suddetti fatti illeciti.

Concludeva quindi chiedendo di applicare in via subordinata il potere riduttivo scorporando il vantaggio patrimoniale che l'amministrazione aveva conseguito per la trasferta utilizzata dal Comandante della Polizia Municipale; ed ancora, e in via gradata, applicare il potere riduttivo stante la propria responsabilità parziaria e conseguente corresponsabilità dell'Amministrazione e dei relativi Dirigenti degli Uffici per non aver controllato l'attività da lui posta in essere palesemente, nonché per culpa in vigilando.

3. All'udienza del 17 aprile 2025, svoltasi con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, dopo la relazione della Relatrice Alessandra Molina, venivano uditi il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Gaetano Gigliano, nonché l'Avv. Renato De Lorenzo e l'Avv. Patrizia Kivel Mazuy per il convenuto che intervenivano come da verbale a conferma delle rispettive richieste in atti, con particolare riguardo al decorso del termine di prescrizione dell'azione erariale.

Dopo una breve replica del PM e dell'Avv. Kivel, la causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La fattispecie di responsabilità sottoposta all'odierno esame concerne il danno cagionato al Comune di Avellino, per un importo di euro 48.347,12, asseritamente imputato al dipendente Luigino Nesta, in conseguenza della condotta dolosa compiuta mediante gravi inadempienze con conseguente licenziamento disciplinare del

dipendente.

2. La progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dagli articoli 276 e 279 c.p.c., attualmente disciplinato dall'art. 101, n. 2, del c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto (Cass. S.U. n. 29/2016, Cass. S.U. n. 26242 del 2014; Corte dei conti, Sez. 2^ App., v. sent. nn. 138 e 139 dell'11.2.2016), fermo restando che l'ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (cfr. Corte Cost. sent. n. 272/2007; Cass., sent. n. 23113/2008; S.R. Corte dei conti, sent. n. 727/1991).

2.1. Deve essere quindi preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione della pretesa attorea, formulata dal convenuto, secondo cui il *dies a quo* per la decorrenza del termine dovrebbe coincidere con il realizzarsi dell'effetto lesivo della condotta, avvenuto nel 2014/2015, ovvero, in via subordinata, con la data della scoperta dello stesso, ossia con la conclusione del procedimento disciplinare e l'irrogazione della sanzione in data 22.08.2018.

L'eccezione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

2.2. L'art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994 prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in

caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

"*Secondo la regola generale, quindi, il fatto dannoso non si perfeziona con il semplice scostamento della condotta dal paradigma legale di carattere imperativo, ossia con la realizzazione della condotta con connotazioni censurabili, ma con il momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l'eventus damni - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico - e si abilita il Requirente all'esercizio della pertinente azione di responsabilità. Tale regola generale subisce una deroga nell'ipotesi di "occultamento doloso del danno", circostanza richiedente lo spiegamento di mirati approfondimenti finalizzati a rendere possibile la percezione e comprensione di accadimenti di non immediata percepibilità (siccome dolosamente occultati). In tali evenienze, integranti, di norma, condotte penalmente rilevanti, l'inizio della decorrenza della prescrizione coincide con il momento della conoscenza effettiva del danno. Perciò, per la scoperta di un danno dolosamente occultato non è sufficiente la conoscenza o conoscibilità ipotetica di un illecito, ma occorre la conclusione del processo di valutazione istruttoria degli elementi fattuali, con la qualificazione giuridica degli stessi e l'individuazione dei soggetti cui le medesime condotte sono causalmente riconducibili.*" (cfr. Sez.II App. sent. n. 178/2019)

Si tratta di un'applicazione, anche in materia di responsabilità amministrativa, della regola generale dell'art. 2935 c.c., secondo cui '*la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*'.

Per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno è, infatti,

'*indispensabile che il titolare sia adeguatamente informato non solo dell'esistenza del danno, ma anche della sua ingiustizia, non potendo altrimenti riscontrarsi nel suo comportamento l'inerzia che è alla base della prescrizione*' (Così Sez. I App. 336/2022 e Cass., Sez. III, 6 dicembre 2011 n. 26188, ivi richiamata). Per la corretta individuazione del termine di esordio della prescrizione, la predetta disciplina va letta e interpretata insieme all'art. 2935 c.c. che prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Sicché la giurisprudenza contabile da tempo afferma che "*l'exordium praescriptionis nel caso di danno all'erario va individuato nel momento in cui il danno si 'esteriorizza', ossia diviene percepibile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa, ma anche riconoscibile come ingiusto (spesa non dovuta o valore perduto: v., ex plurimis, Sez. I n. 365 del 2018 e 8 del 2019 ;Sez. II n. 891 del 2016, 129 del 2017 e 182 del 2019; Sez. III n. 303 del 2017 e 170 del 2019), completandosi in tal modo la nozione giuridica di fatto dannoso per l'Erario*".

Quindi, in base al principio stabilito dall'art. 2935 cod. civ., il *dies a quo* della prescrizione decorre dal momento in cui l'Amministrazione danneggiata ha acquisito l'effettiva conoscenza dei fatti commessi in danno del proprio patrimonio e può in concreto far valere il suo diritto al risarcimento.

Al riguardo, ritiene il Collegio di non condividere l'assunto della Procura sul punto. Assume il Requirente che la condotta del Nesta configurerebbe un occultamento doloso del danno erariale, con

conseguente slittamento del *dies a quo* alla definitività della sentenza che ha accertato i fatti, essendosi l'Amministrazione costituita nel giudizio instaurato dallo stesso convenuto per impugnare il licenziamento.

Nel caso di specie, ritiene invece il Collegio che tale *dies a quo* coincida con la data di conclusione del procedimento disciplinare, in data 22.06.2018 allorquando il Comune di Avellino ha avuto conoscenza del danno in tutte le sue componenti soggettive e oggettive.

E difatti, già con le note n. 18550 del 12 marzo 2018, n. 18550/B del 15 marzo 2018 e n. 18550/C del 19 marzo 2018, il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Avellino, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, del D.Igs. n. 165/2001, ha segnalato al Segretario generale del Comune, le gravi inadempienze a carico del Nesta.

In seguito a tali segnalazioni, con il citato procedimento disciplinare è stato contestato al Nesta: che in data 18.01.2018 era risultato assente dal servizio per malattia mentre era presente all'Università e che in data 30.01.2018, pur essendo stato autorizzato per permesso studio, non risultava presente all'Università, né tanto meno aveva prestato assistenza al figlio ammalato; di essere stato assente dal lavoro per 660 ore (dal 10.11.2014 all'08.04.2015) per recuperare il lavoro straordinario precedentemente prestato – mai autorizzato – per 110 giorni; di aver accumulato illegittimamente le citate ore di straordinario svolgendo attività non rientranti nelle sue mansioni, cioè partecipando in svariate parti d'Italia a vari corsi di formazione, abusando nell'utilizzo telepass.

Ulteriori contestazioni sono state mosse con riferimento all'utilizzo dei buoni benzina da parte del dipendente e al consumo di carburante delle auto utilizzate.

Il procedimento derivante, in esito all'accertamento di tali addebiti, si è concluso con la contestazione disciplinare del 26.03.2018 e successivamente con il licenziamento per giusta causa del 22.06.2018.

È quindi il procedimento disciplinare che ha accertato i fatti contestati al Nesta, all'esito della valutazione istruttoria. Trattasi dei medesimi fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria da parte della Procura che, dall'asserito compimento, ne fa derivare il presunto danno erariale diretto e da disservizio.

In quanto tali fatti risultano compiutamente rappresentati negli atti del procedimento disciplinare, deve quindi ritenersi che, alla data di conclusione di detto procedimento, il Comune ne fosse pienamente a conoscenza.

Pertanto, il *dies a quo* del decorso del termine prescrizionale non può che coincidere con la suddetta data di conclusione del procedimento di licenziamento del 22.06.2018, in cui l'asserito danno all'erario può ritenersi già esteriorizzato in tutte le sue componenti.

Al riguardo, osserva il Collegio che, rispetto a tale data non si rinvengono atti interruttivi del decorso del termine prima dell'invito a dedurre, notificato in data 12.09.2024.

Appaiono invero prive di pregio le argomentazioni della Procura secondo cui l'esistenza di un giudizio civile avente ad oggetto i fatti

generativi del danno erariale, quale il giudizio di impugnazione del licenziamento, avrebbe effetto interruttivo del decorso della prescrizione dei crediti ai sensi degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c..

Dispone l'art. 2943 cc. che "*1. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, ovvero conservativo, o esecutivo. 2. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio*".

Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - richiamata anche dal requirente, ma, a parere del Collegio, non correttamente interpretata - affinché tale effetto interruttivo possa determinarsi, occorre che il giudizio abbia ad oggetto lo stesso fatto storico ovvero che si tratti di "*diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere (Cass. civ., Sez. 3, n. 16120 del 07/06/2023; Cass. civ., Sez. 3, n. 16293 del 04/08/2016).*

Orbene, nel caso di specie, l'opposizione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino a definizione del giudizio di impugnativa del licenziamento, avendo appunto ad oggetto il licenziamento, non riguarda né gli stessi fatti assunti dalla Procura a fondamento dell'asserito danno erariale, né diritti ricollegati al rapporto di lavoro con stretto nesso di causalità, senza che occorra proporre una specifica domanda diretta a farli valere. Nemmeno risulta gli atti del giudizio che l'amministrazione abbia proposto alcuna domanda a titolo risarcitorio del danno patito.

È peraltro evidente che la condotta tenuta dal Nesta avrebbe potuto essere asseritamente foriera di danno a prescindere e anche in mancanza dell'avvenuto licenziamento, che riguarda il rapporto di lavoro tra il dipendente e la pubblica amministrazione e non il danno all'erario, sebbene dalla violazione di tale rapporto possano anche scaturire conseguenze economicamente pregiudizievoli per l'amministrazione.

Pertanto, considerato l'inizio del decorso del termine di prescrizione quinquennale dalla data di conclusione del procedimento disciplinare del 22.06.2018, anche aggiungendo la sospensione dei termini prevista dall'art. 85, del dl. n. 18/2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020, in assenza di atti interruttivi prima dell'invito a dedurre del 12.09.2024, l'azione della Procura deve ritenersi irrimediabilmente prescritta.

L'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto deve essere quindi accolta.

3. Alla stregua dei motivi illustrati, il Collegio dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio azionato con l'atto introduttivo del presente giudizio. Risulta conseguentemente assorbita ogni altra questione.

4. Venendo alla regolazione delle spese di lite, in considerazione della natura della presente pronuncia, che ha definito il giudizio sulla base di una questione preliminare, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., le stesse devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio azionato con l'atto introduttivo del presente giudizio;

- compensa le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Alessandra Molina	Michele Oricchio
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositato in Segreteria il 09/07/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)